

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-014651/2015 - 11-11-2015
alla Commissione
Articolo 130 del regolamento
Mara Bizzotto (ENF)

Oggetto: Acquacoltura, eccellenza della laguna veneta in pericolo

Per la Regione Veneto la molluschicoltura è un'attività economica di grande importanza. Secondo l'Osservatorio di Veneto Agricoltura, nel 2014 solo in Polesine operavano oltre 2 100 imprese ittiche che si sono distinte per la quantità e qualità del loro pescato.

Considerato che il sostegno al settore dell'acquacoltura rappresenta un importante strumento per lo sviluppo delle zone costiere e rurali degli Stati membri, di cui il Polesine è parte integrante.

Preso atto che il regolamento n. 1967/2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo impone il divieto di pesca e raccolta dei molluschi fino alla distanza di 0,3 miglia marine dalla battigia.

Si chiede quindi alla Commissione:

- conferma che, secondo le nuove linee CEFAS 2014, la molluschicoltura è permessa solo in mare e non in laguna pregiudicando l'attività di migliaia di pescatori del litorale veneto e italiano?
- come sosterrà il Polesine e le altre zone costiero-rurali attive nel settore dell'acquacoltura, a fronte della concorrenza extraeuropea?
- intende elaborare un sistema di etichettatura ad hoc per i prodotti dell'acquacoltura d'eccellenza UE, come i sopracitati prodotti polesani e veneti, Dop riconosciute a livello mondiale?

IT
E-014651/2015
Risposta di Karmenu Vella
a nome della Commissione
(10.2.2016)

Il documento cui fa riferimento l'onorevole deputato presenta i risultati di uno studio generale svolto dal CEFAS, un contraente esterno¹. In quanto tale, esso non produce alcun effetto giuridico e non rappresenta le opinioni della Commissione. L'autorizzazione delle attività di molluschicoltura è principalmente di competenza degli Stati membri. Il diritto dell'Unione non vieta la pratica dell'acquacoltura nelle lagune; il divieto cui si riferisce l'onorevole deputato (regolamento (CE) n. 1967/2006²) riguarda esclusivamente l'uso di determinati attrezzi da pesca (draghe tirate da natanti e draghe idrauliche all'interno delle zone costiere).

La Commissione ha adottato diverse iniziative per contribuire a valorizzare i vantaggi competitivi dei prodotti dell'acquacoltura dell'UE locali, sostenibili e di elevata qualità. Un sostegno agli investimenti è disponibile, tramite il FEAMP³, per aiutare a rendere l'acquacoltura europea più competitiva e sostenibile. Per il periodo 2014-2020 gli Stati membri prevedono di investire oltre 2,2 miliardi di EUR attraverso il FEAMP a favore di un'acquacoltura sostenibile e competitiva. La Commissione ha inoltre contribuito a sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica sull'alta qualità e sulla sostenibilità dell'acquacoltura dell'UE attraverso la campagna promozionale «Allevato nell'UE».

Al momento la Commissione non prevede di elaborare uno specifico sistema di etichettatura per i prodotti dell'acquacoltura dell'UE. I produttori hanno tuttavia la possibilità di fornire volontariamente ai consumatori informazioni per differenziare i prodotti, purché tali indicazioni siano chiare e verificabili. Inoltre esistono già regimi specifici dell'UE, come le indicazioni geografiche, le specialità tradizionali⁴ o la produzione biologica⁵. I produttori possono presentare domanda di certificazione nell'ambito di tali regimi per informare meglio i consumatori sulle caratteristiche dei loro prodotti e sul loro valore aggiunto.

¹ Consultabile all'indirizzo <http://ec.europa.eu/environment/enveco/water/index.htm#aquaculture>

² Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94, GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

³ Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.

⁴ http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index_en.htm

⁵ <http://ec.europa.eu/agriculture/organic/>